



**COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA**



REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DISCIPLINA
DELL'ISTITUTO
DELL'AUTOTUTELA
ESERCITATA
DALL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
IN MATERIA TRIBUTARIA**

Approvato con deliberazione consiliare n. 108 del 28 novembre 1997

INTEGRATO CON DELIB. C.C. N. 8 DEL 6.2.1998

ART. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento riguarda l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario nel comune di Castiglione del Lago.

ART. 2 - Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento di revoca o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'ente, spetta al funzionario responsabile che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, alla Giunta comunale.

ART. 3 - ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. L'Amministrazione comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione o tassazione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali tra l'altro:

- a) errore di persona
- b) evidente errore logico di calcolo
- c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta

- d) doppia imposizione o tassazione
- e) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati
- h) errore materiale del contribuente.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione e tassazione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione comunale

ART. 4 - Adempimenti degli Uffici

1. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

ART. 5 - Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione o tassazione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate al funzionario responsabile dello specifico tributo nonché, per conoscenza, al Sindaco.

ART. 6 - Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono della attività contenziosa

1. La Giunta comunale, su proposta del funzionario responsabile dei Tributi, può decidere di rinunciare alla pretesa tributaria in considerazione dell'esiguità della tassa in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese. In particolare nel caso di somme da recuperare attraverso l'insinuazione tardiva in procedure concorsuali o di fallimento, deve essere deliberata la non economicità attraverso il confronto costi/benefici. In ogni caso si considera non economica l'insinuazione tardiva se l'importo da recuperare è inferiore a L. 500.000.

2. La Giunta comunale, su motivata proposta del funzionario responsabile dei tributi, sulla base del criterio della prorogabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio, può decidere l'abbandono di liti già iniziate.

3. Le norme contenute nel presente regolamento non si applicano per pratiche di

versamento e rimborso di importo unitario inferiore a L. 20.000.

ART. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito del favorevole esame del Comitato Regionale di Controllo e la successiva ripubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.
